



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 15 Gennaio 2024

CASI OPERATIVI

[Adempimenti della comunione ereditaria](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

[Contributo annuale revisori da versare entro il prossimo 31.1.2024](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Disciplina Iva degli acquisti di crediti da superbonus](#)

di Roberto Curcu

IMPOSTE SUL REDDITO

[Locazioni brevi e plusvalenza su immobili dal 2024](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

LALENTE SULLA RIFORMA

[La nuova consultazione semplificata nello Statuto del contribuente](#)

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Adempimenti della comunione ereditaria

di Euroconference Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi

Scopri di più

A novembre 2022 viene meno un imprenditore individuale operante nei settori dell'artigianato e dei servizi.

Le 2 figlie non proseguono attività ma hanno necessità di emettere fatture per le prestazioni ancora da fatturare e vendere le attrezzature.

Viene presentato mod.AA9/12 con indicazione variazione dati, barrata casella liquidazione, e indicazione di una delle due eredi codice carica 7, senza barrare nessuna casella nel quadro E del modello Iva.

Vengono emesse nei mesi successivi le fatture e liquidata l'Iva con la partita Iva del *de cuius*, fino alla cessazione della stessa a fine 2023.

Per quanto riguarda le imposte dirette il *de cuius* dichiara i redditi di competenza fino alla data decesso.

Per il residuo mese dicembre 2022 le spese di liquidazione producono una perdita di liquidazione che viene indicata a carico delle eredi compilando un quadro H da allegare a Unico 2023.

Alla presentazione del modello Unico 2023 SP con la partita Iva del *de cuius* l'Agenzia scarta il modello con codice errore 0021 "*Codice fiscale non registrato in anagrafe tributaria*".

Si chiede:

1. se possibile, come si può ovviare oggi allo scarto segnalato sul modello Unico 2023 SP? Come si può registrare in Anagrafe tributaria il codice fiscale della comunione ereditaria che liquida l'impresa?
2. nel caso in cui la procedura adottata fosse errata si può in alternativa dichiarare i redditi da plusvalenze e/o sopravvenienze della liquidazione conclusa nell'anno 2023 a tassazione separata nel prossimo modello Redditi 2024?



[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

Contributo annuale revisori da versare entro il prossimo 31.1.2024

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Revisione legale

Scopri di più

Entro il prossimo **31.1.2024** deve essere versato, in un'**unica soluzione**, il **contributo annuale** di iscrizione al **Registro dei revisori legali** riferito all'anno 2024. L'importo del contributo annuale, pari a **47 euro** (quindi di ben 12 euro superiore rispetto al passato), **non è frazionabile** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Sono tenuti al pagamento del contributo in parola, i **revisori legali** e le **società di revisione legale** che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del **1° gennaio di ogni anno**; quindi, per quanto riguarda il 2024, alla **data dello scorso 1.1.2024**.

L'**avviso di pagamento** è trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite di Consip, a mezzo **pec** al **domicilio digitale** che l'iscritto ha comunicato al Registro dei revisori legali oppure a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria. Ad ogni modo, l'avviso è disponibile anche **on-line**; dunque, in caso di mancata ricezione dello stesso, l'iscritto può accedere all'Area riservata del portale con le proprie credenziali personali, selezionare la voce "**Contribuzione annuale**" e **scaricare l'avviso di pagamento** in formato elettronico.

I revisori possono **effettuare il pagamento del contributo** annuale tramite i servizi del sistema **pagoPA** disponibili:

- sul **sito web della revisione legale** (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce "Contribuzione annuale" e scegliendo tra gli strumenti disponibili: **carta di credito**, di debito o prepagata, oppure il **bonifico bancario** o il **bollettino postale** nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa;
- **presso le banche**, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (es. **tabaccherie** e **ricevitorie autorizzate**, **home banking**, **ATM**, APP da smartphone, sportello, eccetera). Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il **Codice Avviso di Pagamento** oppure il **QR Code** o i **Codici a Barre** presenti sulla stampa dell'avviso.



Il pagamento può essere altresì effettuato mediante **bonifico bancario**, utilizzando il seguente Iban IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, avendo **l'accortezza di riportare nella causale**:

- il "**Codice di avviso di pagamento**" contenuto nell'avviso di pagamento;
- il **codice fiscale**;
- il **numero di iscrizione del revisore**;

oppure compilando, con tali dati, il **bollettino PA** bianco "TD 123", disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip Spa.

Si ricorda che, l'**omesso versamento** del contributo annuale di iscrizione, una volta **decorsi 3 mesi dal 31 gennaio**, determina l'**assegnazione** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un **termine, non superiore a ulteriori 30 giorni**, per effettuare il versamento. Decorso tale ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'iscritto è **sospeso** dal Registro.

Il provvedimento di sospensione può essere **revocato**, allorché l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli **interessi legali** e degli **oneri amministrativi** sostenuti per la riscossione.

Diversamente, una volta **decorsi ulteriori 6 mesi** dalla data del provvedimento che dispone la **sospensione** senza che l'iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla **cancellazione** dal Registro dell'iscritto.

Disciplina Iva degli acquisti di crediti da superbonus

di Roberto Curcu

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

Scopri di più

Dopo la pubblicazione di circa 150 risposte ad interpello sul superbonus (delle oltre 24.000 istanze ricevute) **ancora dubbi rimangono su alcuni aspetti Iva** legati a tali operazioni quali, ad esempio, **la rilevanza Iva del comma 13-ter, dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#)** (il quale equipara ai fini urbanistici i lavori sui quali su può fruire del superbonus alle manutenzioni straordinarie), o sulle **fatturazioni effettuate** – in appalti privati – ai sedicenti “general contractor”, o se le **spese “amministrative” possono considerarsi accessorie all’operazione principale di ristrutturazione dell’abitazione o trattate separatamente con aliquota ordinaria.**

Una questione che deve necessariamente essere affrontata con cura ed in modo organico è la **disciplina Iva dello sconto in fattura** e della successiva **cessione dei crediti**. Se, infatti, l’agevolazione è nata con la percentuale del 110% in quanto nella testa di chi l’ha concepita i crediti avrebbero dovuto essere ceduti a 100, ci si chiedeva cosa fossero quei 10. Con la **[risposta ad interpello n. 369/2021](#)**, l’Agenzia espresse l’opinione che **quei 10 erano un compenso per una attività finanziaria, e come tali una operazione esente con esonero da fatturazione e certificazione**. Operazione esente che, comunque, va indicata in dichiarazione e può compromettere il **diritto alla detrazione**. Qualora, infatti, la stessa costituisca una operazione “spot” non qualificabile come vera e propria “attività”, la stessa **pregiudicherà la detrazione dell’Iva delle sole spese inerenti all’operazione di acquisto del credito** (es. fatture del consulente finanziario o per visti di conformità varie), mentre se dovesse rilevarsi che è stata posta in essere una vera e propria attività finanziaria, o comunque l’attività finanziaria è la naturale prosecuzione dell’attività imponibile, **tali corrispettivi esenti formerebbero pro-rata.**

La **[risposta ad interpello n. 369/2021](#)**, tuttavia, ha trovato un primo arresto nella **[risposta ad Interpello n. 243/2022](#)**, con la quale la stessa **Agenzia delle entrate non ha più ravvisato l’applicazione dell’esenzione Iva per il corrispettivo pattuito da un professionista per l’acquisto del credito** nascente dalla propria prestazione, ritenendolo **accessorio alla prestazione professionale** resa, e quindi da assoggettare ad aliquota ordinaria.

Ora, che ci sono da “smaltire” qualche miliardo di crediti di imposta, si aprono **nuove problematiche.**

Immaginiamo che un credito di euro 88 (quattro rate residue di un credito di euro 110) venga ceduto a euro 60, in quanto i tassi di mercato sono cambiati. Questo credito di euro 88 è “pagabile” in 4 anni, e euro 60 potrebbe essere il **valore attuale di tale credito**? Se la risposta è affermativa, **il valore di euro 28** (differenza tra valore nominale e valore attuale del credito) **costituisce il provento di una attività finanziaria**; il problema, ad avviso di chi scrive, non è il regime Iva (l’operazione finanziaria è esente), ma valutare che **il tasso di interesse implicito non sia usurario...**

Ma se, invece, lo scopo dell’operazione non fosse finanziaria? **E se il venditore cedesse il credito perché non ha capienza fiscale** più che per esigenze finanziarie? Dall’altra parte, **il compratore non acquista il credito per impiegare il denaro nel tempo**, ma solo perché ha ingenti debiti fiscali con cui **poter compensare tali crediti**.

Immaginiamo, quindi, che venga ceduta solo la rata 2024 di euro 22, ad un prezzo di euro 15, e che il pagamento di tale rata coincida esattamente con il termine in cui il contribuente avrebbe potuto utilizzare tale credito di imposta. In quest’ultimo caso, **chi scrive non ravvisa uno scopo finanziario** nell’operazione. Quello che, però, è il modesto parere di chi scrive, è che tale **differenza di euro 7 dovrebbe costituire il corrispettivo di una obbligazione di fare, non fare, permettere, da assoggettare ad Iva ordinaria**. In sostanza, per acquistare una rata di euro 22 pagando euro 15, sarebbe necessario emettere una fattura di euro 5,74 + euro 1,26 a titolo di Iva.

Questa interpretazione, che lo ribadiamo è solo la modesta opinione di chi scrive, parrebbe comunque essere **condivisa solo in parte dall’Agenzia delle entrate**.

Nella [risposta ad interpello n. 472/2023](#), l’Agenzia risponde sulla possibile tassazione del differenziale positivo che deriva dall’acquisto di crediti a delle persone fisiche, facendo dei ragionamenti che – corretti o errati – una **rilevanza ai fini Iva la possono avere**.

In primo luogo, **l’Agenzia delle entrate esclude che dall’acquisto di crediti possano nascere dei proventi finanziari**, intesi come quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale. Questo passaggio sembrerebbe smentire quanto era stato scritto nella [risposta ad interpello n. 369/2021](#), e cioè che il **differenziale tra prezzo pagato e valore del credito costituisce un compenso** per una attività finanziaria da assoggettare a **regime di esenzione**. Tuttavia, nelle risposte ad interpello si risponde a casi specifici e, quindi, possiamo capire che – come abbiamo illustrato sopra – ci siano degli **acquisti di credito che possono avere uno scopo finanziario** (in quanto la scadenza è lontana e lo “sconto” è l’applicazione di un interesse di mercato), ed altre situazioni dove **la natura finanziaria non esiste**, e l’acquirente si accolla l’onere di dover gestire un credito fiscale nei confronti dello Stato italiano, a fronte di un corrispettivo.

Ipotizzando, quindi, che **non esista la causa finanziaria**, la [risposta ad interpello n. 472/2023](#) stupisce, però, chi scrive, in quanto **l’Agenzia delle entrate non ravvisa in capo all’acquirente la formazione di nessuna forma di reddito tassabile elencata nel Tuir**; stupisce in quanto il Tuir

contiene una fonte di tassazione ([articolo 67](#), lettera i, secondo periodo) che ha quasi la stessa terminologia di ciò che per l'[articolo 3, D.P.R. 633/1972](#), è da considerare una **prestazione di servizi tassabile**: “**assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere**”.

Ora, non volendo entrare nel merito della questione Irpef, la domanda è se, **ai fini Iva**, secondo i canoni quindi di una imposta armonizzata meno influenzabile dagli umori di legislatori ed interpreti nostrani, l’acquisto di un credito fiscale, senza natura finanziaria, debba essere considerata **una obbligazione di fare, non fare o permettere da assoggettare ad Iva**.

In questo senso, la Corte di Giustizia, con la Sentenza C-108/99 ha statuito che **la cessione di un contratto a prezzo negativo costituisce una prestazione di servizi da assoggettare ad Iva**; il caso era di chi si era impegnato con un contratto di locazione e pagava un terzo affinché subentrasse in tale locazione; questo terzo doveva in sostanza **assoggettare ad Iva il compenso ricevuto**. Motivo: con la sua “obbligazione di fare”, “toglieva le castagne dal fuoco” a chi aveva stipulato un contratto che non voleva o non poteva onorare. Nello stesso senso, peraltro, la stessa Agenzia delle entrate si è espressa con la risposta ad interpello n. 853/2021, nella quale l’interpellante pagava un terzo **perché subentrasse al suo posto in un contratto stipulato a lungo termine**, per evitargli il pagamento di maggiori oneri di risoluzione anticipata; l’Agenzia affermò che il corrispettivo pagato costituisce importo da assoggettare ad Iva, quale **compenso “individuabile nell’ “esonero” della società istante dal complesso dei problemi/vincoli economici e giuridici derivanti dal contratto stipulato”**.

Ora, se nel caso specifico “obbligo di fare, non fare, permettere” per l’Agenzia delle entrate non esiste ai fini del Tuir, **non può esistere nemmeno ai fini Iva**, ma, visto quanto prevede lo Statuto del Contribuente appena rinnovato, potrebbe essere **opportuna la pubblicazione di una circolare**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazioni brevi e plusvalenza su immobili dal 2024

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Convegno di aggiornamento

Legge di Bilancio e novità 2024

Scopri di più

Con la **Legge di bilancio 2024** si attivano alcune modifiche alla disciplina fiscale delle **locazioni brevi** e delle **plusvalenze** in caso di cessione **a titolo oneroso di beni immobili** (articolo 18, AS 926).

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la **prestazione dei servizi di fornitura di biancheria** e di pulizia dei locali, stipulati da **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano **attività di intermediazione immobiliare**, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. La disciplina è dettata dall'[articolo 4, D.L. 50/2017](#).

Sui **redditi derivanti dai contratti di locazione breve** è possibile esercitare **l'opzione per il regime della cedolare secca**, di cui all'[articolo 3, D.L. 23/2011](#). Con la legge di bilancio 2024, l'aliquota della cedolare secca è **umentata al 26%** in caso di destinazione alla locazione breve di **più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta**, con la possibilità di **assoggettare i proventi derivanti dai contratti di locazione di breve durata di un solo immobile alla minore aliquota del 21%**, previa indicazione in **dichiarazione dei redditi**.

Inoltre, si considera **operata a titolo d'acconto la ritenuta del 21%** applicata dagli intermediari immobiliari, o soggetti che gestiscono portali telematici, residenti che **intervengono nell'incasso dei canoni**, qualora siano destinati alla locazione breve **più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta**, ovvero nel caso in cui **non sia esercitata l'opzione** per l'applicazione del regime della cedolare secca. Gli intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici **non residenti**, ma in possesso di una **stabile organizzazione in Italia** adempiono tramite questa agli obblighi previsti.

I soggetti **residenti al di fuori dell'Unione europea**, in possesso di una **stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea**, utilizzano quest'ultima per adempiere alle obbligazioni. Qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti **privi di stabile organizzazione in uno Stato membro** dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti

dall'[articolo 4, D.L. 50/2017](#), in qualità di responsabili d'imposta, **nominano un rappresentante fiscale** individuato tra i soggetti indicati nell'[articolo 23, D.P.R. 600/1973](#). In **assenza di nomina del rappresentante fiscale**, i soggetti residenti nel territorio dello Stato, che **appartengono allo stesso gruppo** dei soggetti obbligati, sono **solidalmente responsabili** con questi ultimi **per l'effettuazione e il versamento della ritenuta** sull'ammontare dei canoni (o dei corrispettivi) relativi ai contratti di locazione breve.

I soggetti **residenti in uno Stato membro dell'Unione europea**, riconosciuti **privi di stabile organizzazione in Italia**, possono **adempiere direttamente agli obblighi** ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un **rappresentante fiscale** individuato tra i soggetti indicati nell'[articolo 23, D.P.R. 600/1973](#).

Una ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 attiene il regime fiscale applicabile alle **plusvalenze realizzate a seguito della cessione**, a titolo oneroso, di **immobili oggetto di interventi agevolabili** con il superbonus 110%, di cui all'[articolo 119, D.L. 34/2020](#). In particolare, è stato previsto che, per le cessioni poste in essere a **decorrere dall'1.1.2024** deve trovare applicazione il nuovo [articolo 67, comma 1, lettera b-bis](#)) Tuir, secondo cui sono **redditi diversi** (se non inquadrati diversamente) **le plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano **eseguito gli interventi agevolati** di cui all'[articolo 119, D.L. 34/2020](#) (Superbonus) che si siano **conclusi da non più di dieci anni** all'atto della cessione, **esclusi gli immobili acquisiti per successione** e quelli che siano stati **adibiti ad abitazione principale** del cedente o dei suoi familiari **per la maggior parte dei dieci anni antecedenti** alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un **periodo inferiore a dieci anni**, per la maggior parte di tale periodo. **Le plusvalenze**, ai sensi dell'[articolo 68, Tuir](#), sono costituite dalla **differenza** tra:

- i **corrispettivi percepiti** nel periodo di imposta ed;
- il **prezzo di acquisto o il costo di costruzione** del bene ceduto, aumentato di **ogni altro costo inerente** al bene medesimo.

Per gli immobili di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera b-bis](#)) Tuir, ai fini della **determinazione dei costi inerenti al bene**, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#), si siano **conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione**, **non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora:**

- **si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 % e;**
- siano **state esercitate le opzioni in alternativa alla detrazione per il contributo**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto o **cessione del credito**, di cui all'[articolo 121](#), primo comma, lettere a) e b), D.L. 34/2020.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano **conclusi da più di cinque anni** all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si **tiene conto del 50 % di tali spese**, qualora:



- si sia fruito dell'incentivo **nella misura del 110 %** e;
- **siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.**

Per i medesimi immobili di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera b-bis\) Tuir](#), acquisiti o costruiti, alla data della cessione, **da oltre cinque anni**, il **prezzo di acquisto o il costo di costruzione**, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è **rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze suddette **si può applicare l'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito del **26 %**.

La nuova consultazione semplificata nello Statuto del contribuente

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi

Scopri di più

Il D.Lgs. 219/2023 (pubblicato in G.U. n. 2 del 3.1.2024), attuativo degli [articoli 4 e 17, L. 111/2023](#) (Legge delega per la riforma fiscale), contiene le modifiche allo **Statuto del contribuente di cui alla L. 212/2000**. Per quel che interessa in questa sede, sono inseriti nello Statuto del contribuente i **seguenti articoli**:

- 10-sexies, L. 212/2000, in cui sono elencati i documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria (**circolari interpretative e applicative**, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata);
- 10-septies, L. 212/2000, **dedicato alle circolari**;
- 10-octies, L. 212/2000, dedicato alla **consulenza giuridica**;
- 10-nonies, L. 212/2000, dedicato alla **nuova consultazione semplificata**.

Viene altresì riscritto l'[articolo 11, L. 212/2000](#), con riferimento all'istituto dell'interpello, la cui presentazione è subordinata al **versamento di un contributo**, la cui misura e modalità di versamento dovranno essere individuate con **apposito decreto del MEF** in funzione:

- della **tipologia di contribuente**;
- del **volume d'affari** o dei ricavi del contribuente;
- della particolare **rilevanza e complessità** della questione oggetto di istanza.

Con riguardo alle possibilità da parte del contribuente di conoscere il pensiero dell'Amministrazione Finanziaria relativamente a casi concreti e personali, il sistema che esce dalla riforma prevede **due situazioni**:

- il **nuovo istituto della consultazione semplificata**, riservato alle persone fisiche ed alle imprese minori;
- l'**interpello**, già presente in passato, ma oggetto di modifiche, per tutti gli altri e, quale ulteriore opportunità per i soggetti interessati dalla consultazione semplificata, qualora quest'ultima **non abbia reso possibile soddisfare la richiesta del contribuente**.

Più nel dettaglio, il nuovo istituto della **consultazione semplificata** è riservato alle **persone fisiche**, anche non residenti, ed a tutte le **società Irpef** di cui all'[articolo 5, Tuir](#) (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, e società equiparate) **che applicano il regime di contabilità semplificata**. Sono escluse, quindi, **le imprese individuali** (persone fisiche) e le **società di persone che adottano**, per obbligo o per opzione, **il regime di contabilità ordinaria**, così come da un'interpretazione letterale dovrebbero essere **esclusi gli esercenti arti e professioni** (individuali o associati), in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'[articolo 18, D.P.R. 600/1973](#) (che individua gli obblighi contabili delle sole imprese in regime semplificato).

Il **servizio di consultazione semplificata**, di cui al nuovo articolo 10-nonies, [L. 212/2000](#) (Statuto del contribuente), è **fruibile gratuitamente** dai predetti soggetti avvalendosi dei servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria, anche tramite intermediari specificamente delegati, e deve riguardare **casi concreti**. Dal punto di vista pratico, il contribuente accede ad **un'apposita banca dati che contiene**, nel rispetto della normativa sulla privacy, **tutti i documenti di prassi dell'Amministrazione stessa** (circolari, risposte di consulenza giuridica e interPELLI) nonché le **risoluzioni e ogni altro atto interpretativo**. Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 10-nonies, [L. 212/2000](#), la consultazione della banca dati dovrebbe consentire al contribuente di **individuare la soluzione al proprio quesito** interpretativo o applicativo. Qualora dalla consultazione il contribuente **non riesca ad individuare la soluzione** al proprio quesito, è prevista la possibilità di **presentare istanza di interpello**.

È stabilito, infine, che si applichi l'[articolo 10, comma 2, L. 212/2000](#), secondo cui *“non sono irrogate **sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente**, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento **risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa**”*.